

**Unione di comuni TERRE di FRONTIERA
fra i comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago, Uggiate-Trevano**

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA
DI GIORNALI E RIVISTE**

Approvato con Delibera di Consiglio. n° 4 del 21.01.2005

I N D I C E

Articolo 1 OGGETTO ed AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 3
Articolo 2 AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE	pag. 3
Articolo 3 LUOGHI PARTICOLARI DI VENDITA	pag. 4
Articolo 4 SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA' DI VENDITA	pag. 5
Articolo 5 TRASFERIMENTO DI SEDE DEL PUNTO VENDITA	pag. 5
Articolo 6 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E LIMITI DI DISTANZE	pag. 6
Articolo 7 LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI	pag. 7
Articolo 8 CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI	pag. 9
Articolo 9 ORARI DI VENDITA DEGLI ESERCIZI	pag. 10
Articolo 10 ESENZIONE DALL'AUTORIZZAZIONE	pag. 10

Art.1
OGGETTO ed AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano, elaborato ai sensi del Decreto Legislativo 24.04.2001 n° 170 e della Delibera Consiglio Regione Lombardia n° VII/0549 de l 10.07.2002, detta le norme per la localizzazione all'interno del territorio comunale dei punti vendita ESCLUSIVI e NON ESCLUSIVI di quotidiani e periodici .

Per la classificazione ed individuazione dei punti vendita esclusivi e dei punti vendita non esclusivi si richiama quanto stabilito all'articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo n° 170/2001 e quanto sancito nella Delibera Consiglio Regionale n° VII/0549 all'articolo 1 comma 3 lettere A e B .

Art. 2
AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE

Al fine del rilascio dell'autorizzazione ai punti vendita di quotidiani e periodici, è stabilito quanto segue :

PUNTI VENDITA ESCLUSIVI :

l'attività è soggetta ad autorizzazione, anche a carattere stagionale, rilasciata a persone fisiche o società regolarmente costituite che :

- 1) posseggano i requisiti di cui all'articolo 5 del D.lgs n° 114/98
- 2) effettuino la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1 lettera D-bis numeri 4-5-6 e 7 della Legge n° 108/99
- 3) rispettino le norme stabilite dal presente Piano comunale

Eccetto che nei casi previsti dall'ultimo capoverso del comma 3 dell'articolo 2 della Delibera Consiglio Regionale citata, l'attività esercitata in forma esclusiva necessita di modalità e locali separati rispetto ad eventuali altre attività commerciali e di servizi ad essa contigui .

I punti vendita esclusivi possono destinare una parte NON superiore al 30% della superficie di vendita autorizzata alla commercializzazione di prodotti del settore non alimentare e di pastigliaggi.

PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI :

l'attività è soggetta ad autorizzazione, anche a carattere stagionale, rilasciata a persone fisiche o società regolarmente costituite che :

- 1) posseggano i requisiti di cui all'articolo 5 del D.lgs n°114/98
- 2) effettuino la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1 lettera D-bis numeri 4-5-6 e 7 della Legge n°108/99
- 3) rispettino le norme stabilite dal presente Piano comunale, emanato nei rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 comma 6 del D.lgs 24.04.2001 n°170 .

Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita **NON esclusivo** esclusivamente gli esercizi e le strutture indicati all'articolo 2 comma 3 lettere a-b-c-d-e-f del Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n°170 , e p recisamente :

- a) le rivendite di generi di monopolio ;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500 ;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie,aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti,rosticcerie e trattorie ;
- d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4 comma 1 lettere e,f,g del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n°114, con un li mite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700 ;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120 ;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione .

Art. 3 LUOGHI PARTICOLARI DI VENDITA

L'attività NON è soggetta ad autorizzazione nei luoghi e forme tassativamente indicate dall'articolo 3 comma 1 lettere a-b-c-d-e-f-g del Decreto Legislativo 24.04.2001 n°170.

La vendita della stampa quotidiana e periodica, sia nei punti vendita esclusivi che in quelli non esclusivi, deve avvenire nel rispetto delle modalità stabilite dall'articolo 4 e dall'articolo

5 comma 1 lettere a-b-c-d del D.lgs n° 170/2001, nonché nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4 della D.C.R n° VII/0549 del 10.07.2002 .

La richiesta di autorizzazione all'esercizio di un punto vendita esclusivo o non esclusivo per l'attività di vendita di giornali e riviste deve essere indirizzata all'amministrazione comunale – Sportello Unico per le Imprese, secondo lo schema di modulistica da questo predisposto .

Art. 4 **SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA' DI VENDITA**

Il subingresso nella gestione o il trasferimento della proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di vendita di giornali e riviste esercitata in modo **esclusivo**, deve avvenire in base alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n° 114/98 ed in base alle norme generali dell'ordinamento in materia di subingresso in quanto compatibili .

Nel caso di trasferimento di proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di vendita di giornali e riviste esercitata in modo **NON esclusivo**, l'attività di vendita della stampa non può essere ceduta separatamente dall'attività primaria o prevalente dell'esercizio, in base alla quale era stata richiesta la relativa autorizzazione .

Art. 5 **TRASFERIMENTO DI SEDE DEL PUNTO VENDITA**

Il trasferimento di sede dei punti vendita, esclusivi e non esclusivi, non comporta il rilascio di una nuova autorizzazione se effettuato nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano di Localizzazione.

Tenuto conto della ripartizione zonale del territorio comunale e dei limiti numerici interni previsti, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente Piano, il trasferimento della sede all'interno della medesima zona può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata allo Sportello Unico per le Imprese del comune se quest'ultimo non notifica al richiedente il ricorrere di cause ostative .

La comunicazione di trasferimento dovrà contenere i seguenti dati :

- generalità del richiedente
- estremi e riferimenti dell'attuale autorizzazione

- indicazione della via, del numero civico, dei riferimenti catastali e della superficie complessiva della nuova sede individuata per l'attività di vendita di giornali e riviste
- autocertificazione del titolare dell'autorizzazione circa il possesso della agibilità del locale ed il rispetto del regolamento edilizio e del regolamento d'igiene comunale

Successivamente al trasferimento, se non sussistono cause ostative, lo Sportello Unico procede alla voltura dell'autorizzazione indicando la nuova ubicazione dell'esercizio .

Il trasferimento di sede tra zone diverse del territorio dell'Unione costituisce nuova autorizzazione e come tale può avvenire nel rispetto del limite numerico massimo complessivo previsto per ciascuna zona , come da tabella dell'articolo 7 del presente Piano .

Nel caso di trasferimento in proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b), vale a dire l'attività di vendita quotidiani e periodici esercitata in modo NON esclusivo, l'attività di vendita della stampa non può essere ceduta separatamente dall'attività primaria o prevalente dell'esercizio in base alla quale era stata richiesta la relativa autorizzazione . E' consentito il trasferimento in gestione delle attività di vendita della stampa quotidiana o periodica anche separatamente dall'attività primaria, a condizione che venga svolta nei medesimi locali .

Art. 6

ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E LIMITI DI DISTANZE

Al fine del presente Piano di localizzazione, il territorio dell'Unione dei Comuni è suddiviso in quattro zone , A, B, C , e D ciascuna corrispondente rispettivamente al territorio comunale dei comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago ed Uggiate-Trevano , individuati dalle allegate planimetrie che costituiscono parte integrante del Piano medesimo .

Nella suddivisione dell'intero territorio l'amministrazione dell'Unione dei Comuni ha tenuto conto delle indicazioni dettate dall'articolo 2 comma 6 del Decreto Legislativo 24.04.2001 n° 170 , nonché delle prescrizioni dell'articolo 6 comma 2 della Delibera Consiglio Regionale n°VII/0549 del 10.07.2002 .

Fermo restando il limite massimo stabilito di punti vendita esclusi e non esclusivi , così come indicato nella tabella del successivo articolo 7, il nuovo insediamento o il trasferimento di un punto vendita esclusivo o non esclusivo, potrà avvenire all'interno di qualunque delle quattro zone A, B, C e D.

Art. 7
LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI

In base quanto stabilito dall'articolo 6 comma 3 della Delibera Consiglio Regionale n° VII/0549, per la predisposizione del presente Piano di localizzazione, si è provveduto a calcolare :

1) il rapporto tra la popolazione complessivamente residente nell'Unione al 30.08.2004 pari a 10.714 abitanti, ed i punti vendita esclusivi, pari a n°07.

Tale rapporto è risultato 1.530,571 .

2) il rapporto tra il numero delle famiglie residenti nell'Unione al 30.08.2004 pari a 4.111 ed il numero dei punti vendita esclusivi, pari a 07.

Tale rapporto è risultato 587,285 .

In particolare i dati relativi alla popolazione residente ed al numero di famiglie, rilevati al 30 agosto 2004, vengono rappresentati relativamente a ciascun comune nella tabella sottostante :

ZONA	COMUNE	N° FAMIGLIE	N° ABITANTI
A	FALOPPIO	1.374	3.551
B	BIZZARONE	602	1.525
C	RONAGO	598	1.630
D	UGGIATE-TREVANO	1.537	4.008
TOTALE	UNIONE dei COMUNI	4.111	10.714

Ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della Delibera Consiglio Regionale n°VII/0549, si è inoltre monitorato la situazione esistente sull'intero territorio dell'Unione, relativamente ai punti vendita distinti secondo la tipologia ESCLUSIVA e NON ESCLUSIVA ; la tabella riepilogativa è la seguente :

ZONA	COMUNE	N° punti vendita ESCLUSIVI	N° punti vendita NON ESCLUSIVI
A	FALOPPIO	02	02 (di cui 01 partecip. a sperimentazione)
B	BIZZARONE	01	---
C	RONAGO	---	01
D	UGGIATE-TREVANO	02	01 (partecipante a sperimentazione)
TOTALE	UNIONE dei COMUNI	0 5	0 4

Si è provveduto inoltre a valutare che per quanto riguarda il numero dei quotidiani e periodici venduti nel biennio precedente l'approvazione del piano, le organizzazioni interpellate non hanno fornito i dati richiesti ; in ogni caso la variazione rispetto all'anno precedente , sia nel caso in cui sia in aumento, sia in diminuzione, rispetto ai limiti indicati dalla Delibera Consiglio Regionale n°VII/0549 ,(p pari al 2% per i quotidiani ed al 4% per i periodici), appare ininfluenza al fine del calcolo del punteggio minimo richiesto per l'individuazione di nuovi punti vendita ESCLUSIVI , in base alle motivazioni sotto esposte. In base a quanto previsto dall'articolo 6 comma 3 lettera d) della Delibera Consiglio Regionale citata, i Piani Comunali possono prevedere un incremento fino al 15% dei punti vendita ESCLUSIVI se in base ai seguenti parametri è raggiunto un punteggio minimo pari a punti 1,50 :

A)

- da 0 a 1000 residenti per punto vendita : punti 0,25
- da 1001 a 2000 residenti per punto vendita : punti 0,50
- da 2001 a 3000 residenti per punto vendita : punti 0,75
- oltre 3000 residenti per punto vendita : punti 1

B)

- da 0 a 700 numero famiglie per punto vendita : punti 0,25
- da 701 a 800 numero famiglie per punto vendita : punti 0,50
- da 801 a 900 numero famiglie per punto vendita : punti 0,75
- oltre 900 numero famiglie per punto vendita : punti 1

Tenuto conto dei dati monitorati sopra esposti, si è provveduto a calcolare il punteggio raggiunto, in base ai rapporti indicati al comma 1 dell'articolo 7 del presente Piano di Localizzazione :

- *secondo i parametri della lettera A)* ,

il punteggio complessivamente raggiunto per i residenti è pari a **0,50** ;

- *secondo i parametri della lettera B)*,

il punteggio complessivamente raggiunto per il numero delle famiglie è pari a **0,25** ;

La somma dei due ci fornisce il punteggio complessivo pari a **0,75** , dunque inferiore alla soglia minima di 1,50 prevista dalla Delibera Consiglio Regionale per poter procedere all'incremento dei punti vendita ESCLUSIVI .

Sempre in base a quanto previsto dallo stesso articolo 6 comma 3 della Delibera Consiglio Regionale n°VII/0549 si è poi verificato che NON ricorrono le altre condizioni di eventuale incremento indicate dagli ultimi 3 commi della lettera d) del citato articolo 6 comma 3 .

Il risultato finale dunque dell'elaborazione conduce all'affermazione che NON è consentita l'individuazione di alcun altro punto vendita **esclusivo** all'interno del territorio dell'Unione .

Art. 8

CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

Tenuto conto dell'impossibilità di individuare nuovi punti vendita di tipo esclusivo, verificata l'ubicazione degli esistenti punti vendita esclusivi nonché dei punti vendita NON esclusivi (di cui n°01 soggetto attivo nel territorio del comune di Faloppio e n°01 soggetto attivo nel territorio del comune di Uggiate Trevano che hanno partecipato alla Sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della Legge 13 aprile 1999 n°108), e considerata la suddivisione territoriale di cui al precedente articolo 5 del presente Piano, l'Unione dei Comuni provvede ad individuare la seguente dotazione complessiva di punti vendita esclusivi e non esclusivi, con relativo contingente numerico massimo suddiviso per zone, secondo la seguente tabella :

ZONA Territoriale	Punti ESCLUSIVI attuali	Punti <i>ESCLUSIVI</i> <i>previsti dal Piano</i>	Punti NON ESCLUSIVI attuali	Punti <i>NON</i> <i>ESCLUSIVI</i> <i>previsti dal</i> <i>Piano</i>	N° MASSIMO COMPLESSIVO di PUNTI VENDITA AMMESSI in ZONA
A	2	--	2	--	4
B	1	--	--	1	2
C	--	--	1	1	2
D	2	--	1	1	4

Tenuto conto delle caratteristiche del territorio dell'Unione, dei flussi turistici permanenti e stagionali, non è previsto il rilascio di autorizzazioni stagionali per punti di vendita esclusivi e punti di vendita non esclusivi di quotidiani e periodici .

Art. 9
ORARI DI VENDITA DEGLI ESERCIZI

Ai punti di vendita che effettuano la vendita esclusiva di quotidiani e periodici, non si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del D.lgs n°114/98 .

Ai punti vendita esclusivi con attività promiscua ed a quelli non esclusivi si applica la disciplina degli orari previsti per l'attività prevalente .

Al fine di garantire un servizio ai consumatori si stabilisce che l'orario minimo giornaliero di apertura dei punti vendita esclusivi e non esclusivi non deve essere inferiore a 4 ore, di cui almeno 2 ore da effettuarsi nella fascia oraria dopo le ore 14.00.

Art. 10
ESENZIONE DALL'AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n°170 , non è necessario il rilascio di alcuna autorizzazione all'esercizio dell'attività nei seguenti casi :

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate ;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa ;

- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi ;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole ;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti ;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti ;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture .